



REPUBBLICA DI SAN MARINO

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 21 luglio 2009.

LEGGE 22 LUGLIO 2009 N.100

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DETENZIONE E DI TRASFERIMENTO DELLE AZIONI AL PORTATORE DELLE SOCIETÀ ANONIME

Art. 1 *(Finalità della legge)*

1. In accoglimento dei principi contenuti nelle raccomandazioni di organismi internazionali e ai fini della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, la presente legge disciplina la detenzione e il trasferimento delle azioni al portatore di società anonime e l'esercizio dei diritti sociali.

Art. 2 *(Obbligo di deposito delle azioni delle società anonime)*

1. I soci delle società anonime sono tenuti a depositare i certificati rappresentativi delle proprie azioni al portatore presso un notaio sammarinese. Tale obbligo è altresì in capo a chiunque, diverso dal socio, sia detentore o possessore in base alla legge dei certificati azionari al portatore.

2. I certificati azionari rimangono sempre depositati presso il notaio che potrà consegnarli esclusivamente al notaio incaricato dal socio o da chiunque ne sia detentore o possessore in base alla legge di svolgere le funzioni di verbalizzante dell'assemblea, unitamente all'attestazione relativa all'assolvimento degli obblighi della presente legge di cui all'articolo 5, solo per l'esercizio dei diritti sociali, e limitatamente al periodo strettamente necessario.

3. La consegna dei certificati azionari può avere luogo solo su mandato del soggetto identificato ai sensi della presente legge.

4. Non sussiste incompatibilità alcuna per il notaio tra le funzioni di depositario e quelle di verbalizzante dell'assemblea.

5. È fatto salvo il diritto dei soci, e di chiunque ne sia detentore o possessore in base alla legge, di ordinare in qualsiasi momento al notaio depositario di consegnare i propri certificati azionari ad altro notaio per il deposito di cui al presente articolo.

Art. 3

(Formalità per l'adeguata verifica)

1. Il notaio adempie agli obblighi di adeguata verifica al momento del deposito dei certificati azionari da parte del socio o di chiunque ne sia detentore o possessore in base alla legge.

Art. 4

(Formalità per il trasferimento delle azioni al portatore)

1. Il trasferimento delle azioni al portatore avviene mediante scrittura privata autenticata.
2. La scrittura privata di cui al comma che precede deve essere autenticata dal notaio depositario dei certificati azionari.
3. Le scritture private di trasferimento sono esenti dalla registrazione, acquisiscono la data certa con l'autentica notarile e non sono nella disponibilità delle parti e sono conservate dal notaio depositario sotto la rigorosa osservanza del segreto professionale, la violazione del quale è punita ai sensi dell'articolo 377 del Codice Penale.

Art. 5

(Esercizio dei diritti sociali)

1. Oltre all'adempimento della consegna dei certificati azionari dal notaio depositario al notaio verbalizzante di cui al comma secondo del precedente articolo 2, il socio o chiunque sia detentore o possessore in base alla legge dei certificati azionari, può essere ammesso all'esercizio dei diritti sociali solo se tale qualifica, in assolvimento degli obblighi della presente legge, risulta da attestazione rilasciata dal notaio depositario. Tale attestazione deve essere conservata dal notaio verbalizzante unitamente alla documentazione di cui all'articolo 44 bis della Legge 23 febbraio 2006 n. 47.
2. Il notaio verbalizzante, chiusa l'assemblea, riconsegna i certificati azionari al notaio depositario entro il termine di dieci giorni.

Art. 6

(Obblighi di documentazione a carico del notaio)

1. I notai depositari sono tenuti ad annotare i depositi dei certificati azionari, le consegne degli stessi a chi ne ha diritto ai sensi della presente legge e i trasferimenti delle azioni ai sensi dell'articolo 4 in appositi libri vidimati dall'Agenzia di Informazione Finanziaria; le annotazioni devono essere in successione cronologica per ogni singola società, contenere la percentuale del capitale sociale rappresentata dalle azioni possedute da ciascun socio o da chiunque sia detentore o possessore in base alla legge dei certificati azionari e le note relative alla consegna e alla presa in carico dei certificati azionari nell'ipotesi di cui al comma quinto del precedente articolo 2.
2. I notai depositari sono tenuti a fornire le informazioni sui soci o su chiunque sia detentore o possessore in base alla legge dei certificati azionari e la documentazione acquisita, all'Autorità Giudiziaria nell'ambito di procedimenti penali e all'Agenzia di Informazione Finanziaria nell'esercizio delle funzioni di prevenzione e di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Art. 7

(Disposizioni transitorie)

1. I soci delle società anonime sono tenuti a depositare i certificati azionari al portatore presso un notaio sammarinese entro il 31 dicembre 2009. Tale obbligo è altresì in capo a chiunque, diverso dal socio, sia detentore o possessore del bene in base alla legge dei certificati azionari al portatore.

2. Decorso tale termine i notai potranno svolgere le funzioni di segretario verbalizzante solo in applicazione della presente legge.
3. I soci delle società anonime titolari di certificati azionari nominativi all'atto della trasformazione degli stessi in certificati al portatore, sono tenuti immediatamente a depositarli presso il medesimo notaio autenticante le firme di emissione. Tale obbligo è altresì in capo a chiunque, diverso dal socio, sia detentore o possessore in base alla legge dei certificati azionari nominativi trasformati al portatore.
4. Il socio o chiunque sia detentore o possessore in base alla legge di certificati azionari, che omette o ritarda di depositarli, è punito con la sanzione amministrativa di € 10.000,00 irrogata dall'Agenzia di Informazione Finanziaria. I notai sono tenuti a informare l'Agenzia di Informazione Finanziaria delle violazioni della presente disposizione di cui vengono a conoscenza per ragioni d'ufficio.

Art. 8
(Abrogazioni)

1. E' abrogato l'articolo 29 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e ogni altra norma in contrasto con la presente legge.

Art. 9
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 22 luglio 2009/1708 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Massimo Cenci – Oscar Mina

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta